

Spett.le

IVASS Istituto di Vigilanza sulle Ass.ni

c.a. Presidente dr. Rossi

scrivi@ivass.it

ivass@pec.ivass.it

Spett.le

MI.SE.

c.a. Capo di Gabinetto

Prof. Ernesto Somma

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Fax: 06.420434706

Oggetto: segnalazione sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa

ATTO GOVERNO 516

Il sottoscritto, Agente di assicurazione professionista, iscritto al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) fa presente a Codesta Autorità che lo schema del decreto di recepimento della Direttiva in oggetto, all'art. 1 punto 19 produce effetti distorsivi sul piano della libera concorrenza nella parte in cui modifica l'art. 117 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005) con l'introduzione del comma 1/bis, in quanto viene fatto obbligo agli Agenti assicurativi (iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari) ed ai loro collaboratori di effettuare direttamente sul conto dell'Impresa assicuratrice il versamento dei premi incassati dai clienti. Si vieta pertanto l'esistenza del conto corrente separato autonomo dell'Agente, sul quale fare confluire i premi assicurativi incassati dai clienti dell'Agente, oggi disciplinato dall'Art. 117 del D.Lgs. 209/2005.

Poiché tale nuova disposizione non viene estesa agli altri soggetti iscritti al R.U.I. (Brokers, sportelli bancari e postali), si richiama l'attenzione sul diverso trattamento tra diverse fattispecie di Intermediari, ovvero, in particolare, tra coloro che operano quali Agenti iscritti nella sezione A del RUI e coloro che operano in qualità di Broker, iscritti nella sezione B del medesimo Registro.

Si forma così una diversità di obblighi del tutto discriminatoria.

Sottolineo inoltre -e ciò è del tutto paradossale- che i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI che operano contemporaneamente per conto di iscritti alla sezione A ed iscritti alla sezione B del RUI sono tenuti ad una doppia disciplina, certamente generatrice di disservizio.

In merito al Decreto de quo, inoltre, si pongono in evidenza i profili di incostituzionalità della norma introdotta, a causa di un uso sproporzionato della delega da parte del Governo.

Appare altresì di tutta evidenza come gli Agenti di assicurazione cosiddetti Plurimandatari, cioè quei soggetti che operano con più Compagnie dalle quali abbiano ricevuto Mandato agenziale, ovvero anche quegli Agenti che operano in regime di “libera collaborazione” con altri Intermediari (Legge n. 221/2012 Art. 22), siano soliti incassare normalmente dai propri Clienti un unico pagamento a fronte di più contratti assicurativi sottoscritti con più Compagnie: la conseguenza dell’attuazione pratica di quanto previsto dal Decreto in oggetto è che gli Agenti saranno costretti ad incassare, per le diverse polizze di un medesimo Cliente, una pluralità di pagamenti e cioè un pagamento per ogni Compagnia con cui il medesimo Cliente abbia sottoscritto le sue polizze.

Lo svantaggio operativo e dunque concorrenziale per gli Agenti, specie quelli Plurimandatari, è palese e discriminatorio, manifestandosi -la nuova normativa- ostile al Plurimandato ed alle “libere collaborazioni tra Intermediari” (L. 221/2012) e certamente di ostacolo alla concorrenza, ma anche chiaramente inefficiente per i Consumatori-Assicurati, ai quali saranno creati evidenti disagi.

Nella certezza che Codesta Autorità Garante voglia assumere le opportune iniziative al riguardo, il sottoscritto rimane in attesa di futuri sviluppi ed autorizza con la presente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della normativa vigente.

Con osservanza.

firma